

*Infruttuosità dell'esecuzione forzata ex art. 164-bis disp. att. c.p.c.  
e questione di costituzionalità*

Tribunale di Rovigo, 18 agosto 2016 (Giudice Martinelli).

**Espropriazione forzata – Estinzione per infruttuosità –  
Questione di costituzionalità – Art. 24 Cost. – Infondatezza**

*È infondata la questione di costituzionalità dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c. per violazione dell'articolo 24 della Costituzione fondata sull'assunto che ai creditori verrebbe impedito di proseguire l'azione esecutiva a seguito di una valutazione discrezionale del giudice dell'esecuzione. In proposito, va, infatti, tenuta presente (art. 111 Cost.) la necessità di una riduzione dei tempi del processo a fronte di una ormai inesistente possibilità di liquidazione del bene ad un valore inidoneo a soddisfare le ragioni creditorie; oltre a ciò, va sottolineato che non viene affatto impedito al creditore di procedere nuovamente alla esecuzione forzata, posto che si procede semplicemente alla dichiarazione di estinzione di una procedura divenuta antieconomica.*

**Espropriazione forzata – Estinzione per infruttuosità – Ratio –  
Definizione di procedure esecutive inidonee a garantire un  
ragionevole soddisfacimento delle ragioni creditorie –  
Bilanciamento dei contrapposti interessi – Valutazione del  
caso concreto – Fattispecie**

*L'art. 164-bis disp. att. c.p.c. risponde all'esigenza di definire in tempi congrui procedure esecutive inidonee a garantire un ragionevole soddisfacimento delle ragioni creditorie.*

*Il giudice, nella ricerca del bilanciamento di tali interessi, dovendo temperare l'interesse del creditore procedente con quello pubblicistico della ragionevole durata del procedimento, deve esprimere una valutazione in ordine al caso concreto ed è per tale ragione che è stata prevista una udienza ad hoc alla quale il debitore può esporre le proprie ragioni.*

*(Nel caso di specie, il professionista delegato ha riferito della insussistenza di qualsivoglia interesse da parte di terzi all'acquisto del bene e della inverosimiglianza di una possibile vendita ai successivi incanti. L'instaurazione del contraddittorio, l'esperimento di numerosi vani tentativi di vendita, l'irrisorio valore raggiunto all'ultimo di essi e l'assenza di interesse per l'acquisto del bene sono gli indici sulla base dei quali il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che un procedimento già durato oltre cinque anni dovesse essere dichiarato estinto e non ulteriormente*

*protratto in spregio al principio costituzionale e comunitario di ragionevole durata del processo.)*

**Espropriazione forzata – Estinzione per infruttuosità – Valutazione del caso concreto – Indicazione di un valore di riferimento predeterminato in astratto – Esclusione**

*L'indicazione di un valore di riferimento, che il giudice dell'esecuzione abbia ritenuto di assumere quale limite per ritenere l'infruttuosità della procedura esecutiva non costituisce elemento predeterminato in astratto, bensì una soglia di valore, dal verificarsi caso per caso, al di sotto della quale è opportuno instaurare il contraddittorio tra le parti per verificare la permanenza o meno dei presupposti per la prosecuzione dell'attività liquidatoria.*

*(Massime a cura di Franco Benassi – Riproduzione riservata)*

Il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari  
del Tribunale Civile di Rovigo  
dr. Mauro Martinelli

nella causa rubricata al n. 232/2011 R.G.Es., sciogliendo la riserva assunta in data 12 luglio 2016, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Italfondionario S.p.A. ha proposto ricorso in opposizione agli atti esecutivi, contestando la legittimità dell'ordinanza con la quale il giudice ha disposto, ai sensi dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c., l'estinzione anticipata del giudizio - in quanto la procedura esecutiva era arrivata al sesto tentativo di asta con un valore del bene pari ad euro 21.000,00 – non accogliendo l'istanza di sospensione formulata dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c.

Innanzitutto la parte prospetta una violazione dell'art. 24 della Costituzione e chiede al Giudice di rimettere alla Corte Costituzionale la questione, ritenendo che l'art. 164 bis disp. att. c.p.c. impedisca “ai creditori di proseguire un'azione esecutiva intrapresa nei confronti dei propri debitori, demandando alla discrezionalità del Giudice dell'esecuzione, anziché alla valutazione del creditore, di stabilire se il prosieguo della procedura esecutiva è o meno utile per chi l'ha intrapresa”.

In secondo luogo rileva l'opponente la non necessità di motivazione della istanza di sospensione della procedura e la prevalenza della stessa rispetto all'art. 164 bis disp. att. c.p.c.

Rispetto alla questione di costituzionalità si osserva come non paia manifestamente fondata la questione: il diritto di cui all'art. 24 Cost. è infatti garantito dal sistema, il quale pone solo un limite – coerentemente

con l'art. 3, II comma della Carta Costituzionale – in relazione alle esigenze procedurali del sistema.

D'altronde non solo fa da contraltare all'art. 24 l'art. 111 della Costituzione, ma la riduzione dei termini del processo nell'ambito di una ormai inesistente possibilità di liquidazione del bene ad un valore idoneo a soddisfare le ragioni creditorie, pare del tutto compatibile con l'impianto costituzionale, anche perché non è escluso il diritto del creditore di procedere nuovamente alla esecuzione forzata e alla soddisfazione del diritto di credito; semplicemente si estingue atipicamente una procedura divenuta antieconomica.

Nel merito non si può nemmeno valorizzare l'istanza formulata ai sensi dell'art. 624 *bis* c.p.c. sulla circostanza per cui, procedendo alla vendita in un momento futuro - superata la crisi del settore immobiliare - sarebbe possibile ricavarne un risultato economico maggiormente vantaggioso.

Tale assunto, sulla base del quale il giudice avrebbe dovuto disporre la sospensione della procedura, non è condivisibile perché privo di riscontri concreti e si risolve in una mera affermazione apodittica.

D'altronde, l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 624-*bis* c.p.c. è subordinata alla valutazione discrezionale del Giudice sull'opportunità di sospendere l'esecuzione, con ciò ribadendosi l'inesistenza di un diritto del creditore alla concessione del provvedimento e la necessità che l'autorità giudiziaria contemperasse le ragioni della parte con quelle del processo. Già prima dell'introduzione dell'art. 164 *bis* disp. att. c.p.c., dunque, il Giudice era tenuto a soppesare le divergenti esigenze suddette nell'accogliere o meno la sospensione; esigenze giustificanti la sospensione in quanto fosse riscontrata l'esistenza di trattative transattive tra le parti o altre ragioni oggettive positivamente valutate dal giudicante.

L'introduzione di una norma espressamente finalizzata a contemperare la durata del processo esecutivo nei limiti in cui non sia più ragionevole la soddisfazione dei creditori, non essendo l'ipotetico ricavato idoneo a coprire nemmeno le spese della procedura, rafforza la prospettiva giuridica e, anzi, rende gli esiti del bilanciamento tra i diritti contrapposti ineludibile.

Il creditore afferma che il Giudice ha errato poiché avrebbe dovuto preferire l'interesse del creditore alla sospensione, rispetto a quello della estinzione del procedimento.

La ricostruzione interpretativa proposta di contemperazione tra gli art. 624-*bis* c.p.c. e 164-*bis* disp. att. c.p.c., non può essere condivisa, posto che finirebbe per avere un indiretto effetto abrogativo della seconda disposizione, allorché le esigenze del creditore precedente fossero sempre e comunque prevalenti su quelle di definizione della procedura.

Il creditore sostiene, infine, che il Giudice abbia errato nell'applicazione dell'art. 164-*bis* disp. att. c.p.c. in quanto avrebbe basato il suo giudizio sulla necessità di estinguere il procedimento, avendo come parametri di riferimento la mera sproporzione fra prezzo base di ultima vendita e valore di stima iniziale e sulla scorta di un criterio quantistico predeterminato al di sotto del quale si stima che la vendita sarebbe insoddisfacente.

Così come già ricordato, l'art. 164-*bis* disp. att. c.p.c. risponde all'esigenza di definire in tempi congrui procedure esecutive inidonee a garantire un ragionevole soddisfacimento delle ragioni creditorie.

Il giudice, nella ricerca di questo bilanciamento, dovendo contemperare l'interesse del procedente con quello pubblicistico della ragionevole durata, deve valutare il caso concreto: per tale motivo è stata fissata una udienza *ad hoc* – alla quale avrebbe potuto presenziare il debitore, prendendo posizione altresì sulla domanda di sospensione della esecuzione –, nella quale il delegato ha riferito oralmente l'insussistenza di qualsivoglia interesse da parte di terzi all'acquisto del bene e la totale inverosimiglianza di una possibile vendita ai successivi incanti.

L'instaurazione del contraddittorio, l'esperimento di numerosi vani tentativi di vendita (sei), l'irrisorio valore raggiunto all'ultimo tentativo di vendita (euro 21.000,00) e l'assenza di interesse per l'acquisto del bene sono gli indici sulla base dei quali l'autorità giudicante ha ritenuto che un procedimento già durato oltre cinque anni dovesse essere estinto e non protratto per ulteriori due anni, in spregio al principio costituzionale (e comunitario) di ragionevole durata del processo.

L'esistenza di un valore di riferimento, che questo Tribunale ha ritenuto di stimare in euro 20.000,00, non costituisce elemento predeterminato in astratto, bensì una soglia di valore, al di sotto della quale è prassi instaurare il contraddittorio tra le parti per verificare la permanenza o meno dei presupposti per la prosecuzione dell'attività liquidatoria.

P. Q. M.

- RIGETTA l'istanza di sospensione della presente procedura esecutiva richiesta dalla "ITALFONDIARIO s.p.a.";
- CONCEDE termine perentorio di giorni 45 per la introduzione della causa di merito secondo le modalità imposte dal codice di rito, con iscrizione a ruolo della causa nei termini di legge a cura della parte interessata.

Si comunichi  
Rovigo, 18 agosto 2016